

**DIREZIONE REGIONALE
POLITICHE DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO**

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 29 luglio 2009, n. 2330.

Integrazione procedimento amministrativo per il riconoscimento comunitario degli stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale (Determinazione n. 878 del 26 febbraio 2008).

IL DIRETTORE REGIONALE

Su proposta del Dirigente dell'Area Sanità Veterinaria

VISTA la legge regionale 18/02/02 n. 6 della Regione Lazio riguardante la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002, n. 1 della Regione Lazio avente ad oggetto: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTI i Regolamenti (CE) N. 852/2004, N. 853/2004, N. 854/2004 e N. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che costituiscono il cosiddetto "pacchetto igiene," entrati in vigore in data 01/01/06;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 1151 del 02/08/02 concernente le tariffe e i diritti spettanti alla Regione Lazio per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 326 del 06/06/06 avente ad oggetto: Approvazione delle linee guida applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Aggiornamento delle tariffe per il riconoscimento comunitario di impianti e stabilimenti di interesse veterinario, modifica parziale della DGR n. 1151 del 02/08/02;

VISTA la Determinazione D2450 del 09/08/06 avente ad oggetto: Deliberazione Giunta Regionale 06.06.06, n. 326 – Adeguamento numero di riconoscimento stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale preesistenti alla nuova normativa comunitaria:Reg. (CE) 853/2004: modalità operative;

VISTA la determinazione D0878 del 26/02/08 della Regione Lazio avente ad oggetto: Deliberazione Giunta regionale n. 326 del 6 giugno 2006. Sicurezza degli alimenti. Riconoscimento impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 e relative procedure;

VISTA la nota prot. 66775 del 17/07/09 del Coordinamento dei Servizi Veterinari Area B delle AA.UU.SS.LL. del Comune di Roma con la quale vengono segnalate le difficoltà inerenti il rilascio da parte dell'autorità competente della prevista autorizzazione "allo scarico delle acque reflue" per gli stabilimenti oggetto di riconoscimento comunitario ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) N. 853/2004 e della Determinazione Regionale di attuazione n. 878 del 26/02/08;

PRESO ATTO che lo stesso Coordinamento ha proposto che, nelle more dell'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, la relativa documentazione a corredo dell'istanza di riconoscimento comunitario possa essere sostituita da una autocertificazione di conformità dello stabilimento alla normativa di riferimento per lo smaltimento dei reflui sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con allegati: copia della richiesta di autorizzazione allo scarico presentata all'autorità competente e formale impegno a fornire detta autorizzazione non appena ottenuta;

TENUTO CONTO che le medesime difficoltà burocratiche sono state segnalate anche da altre Aziende Sanitarie;

CONSIDERATO che la decadenza del riconoscimento condizionato ai sensi dell'art. 31 del Regolamento (CE) n. 882/2004, in carenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, comporta in automatico la cancellazione dello stabilimento dagli elenchi della Comunità Europea con evidenti ripercussioni economiche e sociali;

RITENUTO di poter accogliere la proposta sopra enunciata ad integrazione del punto 7 dell'Allegato A1 della Determinazione D0878 del 26/02/09 in quanto non è in contrasto con il Regolamento (CE) n. 853/2004.

DETERMINA

Il punto 7 dell'allegato A1 della Determinazione D0878 del 26/02/09 è integrato, dopo il punto e virgola, dal seguente periodo:" oppure autocertificazione di conformità dello stabilimento alla normativa di riferimento per lo smaltimento dei reflui sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con allegati: copia della richiesta di autorizzazione allo scarico presentata all'autorità competente e formale impegno a fornire detta autorizzazione non appena ottenuta, nonché ad inserire nel proprio piano di autocontrollo le verifiche previste dalla normativa di riferimento".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
CALABRETTA